



ORIGINALE

COMUNE DI BARZANA
PROVINCIA DI BERGAMO

**DELIBERAZIONE N. 9
del 19/04/2016**

CODICE ENTE 10022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria urgente di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (componente riferita ai servizi indivisibili)
Anno 2016.**

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di Aprile alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dell'art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

		Presenti	Assenti
1	MERATI TEODORO	SI	
2	FALGARI ROBERTO		SI
3	ZANCHI MILENA ROSALINDA	SI	
4	CASTELLI MARCO	SI	
5	FARINA PAOLO BATTISTA	SI	
6	TURANI ROBERTO	SI	
7	CURIAZZI FEDERICA	SI	
8	DONADONI FABIO	SI	
9	ROTA LUCA ELISEO	SI	
10	GAMBIRASIO MARIA NATALINA	SI	
11	PREVITALI ROBERTO	SI	
		10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Teodoro Merati, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto il DM 28 ottobre 2015, che ha posticipato alla data del 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente dal D.LGS 267/2000 articolo 51;

Visto il D.M. 1 marzo 2016 (G.U. 7/3/2016, n. 55) che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, e successive integrazioni e modificazioni, il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 640 del l'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di TASI, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Esenzione TASI per tutte le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9
- Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Riduzione del 25% dell'ammontare TASI dovuto per abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati") e la conseguente riduzione dell'imponibile ai fini TASI degli immobili D;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa dei rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 15/06/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo TASI per l'anno 2015;

Ritenuto quindi confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dei servizi indivisibili (TASI) determinate nel 2015, ad eccezione dell'aliquota abitazione principale cat. A/2-A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 esclusa dall'applicazione della TASI dal 01.01.2016;

Atteso che, in base alla sopracitata deliberazione che definiva l'aliquota del 2,5 per mille per gli immobili di proprietà destinati ad abitazione principale, questo ente incassava a titolo di TASI 2015 per abitazione principale l'ammontare di euro 129.000,00.

Dato atto quindi, che in virtù delle modificazioni e dei divieti contenuti nella legge di stabilità 2016, lo Stato dovrebbe compensare a questo ente:

- 1) Il mancato gettito TASI abitazione principale pari ad euro 129.000,00
- 2) Il mancato gettito TASI dato dalle ulteriori riduzioni apportate dalla legge di stabilità 2016 (imbullonati, immobili a canone concordato, immobili in comodato, inquilini abitazioni principali);

Preso atto che per i servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcuni tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Precisato che i costi dei principali servizi indivisibili che il Comune di Barzana intende finanziare attraverso l'applicazione della TASI per l'anno 2016 vengono così individuati:

MISSIONE 10 - Servizi di illuminazione pubblica e relativa manutenzione (cap. 1937 - 1939)	35.000,00
MISSIONE 10 - Servizi di Manutenzione ordinaria strade (cap. 1933 - 1927 - 8052)	4.000,00
MISSIONE 12 - Servizio di manutenzione ordinaria cimitero (cap. 1656-8061-8062)	16.100,00
MISSIONE 1 - Servizi di manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali (cap. 1156 - 8021 - 8022 - 8023 - 8024 - 8027 - 8028)	117.865,20
MISSIONE 9 - Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente (cap. 1571-1808-8056-8057-8105)	11.4000,00
MISSIONE 8 - Urbanistica e assetto del territorio	7.750
TOTALE Euro	192.115,20

Dato atto che il costo complessivo per l'anno 2016 dei servizi indivisibili elencati al punto precedente è superiore al gettito stimato dalla TASI 2016 (previsione stimata in euro 192.000,00 di cui euro 129.000,00 dallo Stato);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della IUC- Imposta Unica Comunale IMU/TASI/TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2014;

Visti i pareri resi ai sensi del DLgs n. 267/2000;

Udito il Segretario Comunale, Responsabile del Settore Finanziario, il quale illustra l'argomento;

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Consigliere Previtali), n. 2 astenuti (Consiglieri Rota e Gambirasio), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione dei servizi indivisibili (TASI) determinate nel 2015 con atto consiliare n. 16 del 15/06/2015, ad eccezione dell'aliquota abitazione principale cat. A/2- A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 esclusa dall'applicazione della TASI dal 01.01.2016;

2) Di riassumere le aliquote confermate per l'anno 2016 come segue:

- Abitazioni di lusso delle sole categorie A/1 A/8 A/9 destinate ad abitazione principale e pertinenze max 1 per categoria catastale C/6 C/7 C/2. - Fabbricati rurali ad uso strumentale - Aree fabbricabili - Tutte le altre tipologie di fabbricati (ad esclusione dei fabbricati merce)	0,10% (1 per mille)
Fabbricati merce : Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non locati	0,25% (2,5 per mille)

3) Di dare atto che dal 01/01/2016 sono esenti dal pagamento della TASI :

- a) **Gli immobili destinati ad abitazione principale dal possessore**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- b) **Gli immobili destinati ad abitazione principale dall'utilizzatore** (quota del 20% dovuta dall'affittuario/comodatario)

4) Di dare atto che dal 01/01/2016 la base imponibile/aliquota TASI viene ridotta del:

- a) **50%** per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza);
- b) **25%** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (presentando apposita dichiarazione nei termini di legge a pena di decadenza);

5) Di dare atto che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la percentuale di suddivisione del tributo viene così determinata :

- l'occupante deve corrispondere il 20% dell'ammontare complessivo (esente se abitazione principale)
- il titolare di diritto reale deve corrispondere l' 80% dell'ammontare complessivo.

6) Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi quelli indicati nella seguente tabella, come da regolamento IUC approvato in data odierna:

MISSIONE 10 - Servizi di illuminazione pubblica e relativa manutenzione (cap. 1937 – 1939)	35.000,00
MISSIONE 10 - Servizi di Manutenzione ordinaria strade (cap. 1933 – 1927 - 8052)	4.000,00
MISSIONE 12 - Servizio di manutenzione ordinaria cimitero (cap. 1656-8061-8062)	16.100,00
MISSIONE 1 - Servizi di manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali (cap. 1156 – 8021 – 8022 – 8023 – 8024 – 8027 – 8028)	117.865,20
MISSIONE 9 - Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente (cap. 1571-1808-8056-8057-8105)	11.4000,00
MISSIONE 8 - Urbanistica e assetto del territorio	7.750
TOTALE Euro	192.115,20

7) Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate.

Inoltre

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Consigliere Previtali), n. 2 astenuti (Consiglieri Rota e Gambirasio), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4° comma dell'art. 134 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
Teodoro Merati



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, **21 APR. 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo De Filippis
